

REPUBBLICA ITALIANA Ud. 08/03/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 13317/2007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. FILABOZZI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13317/2007 proposto da:

D.C.M.R., D.N.M.R., elettivamente
domiciliate in ROMA, PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio
dell'avvocato DELLA CHIESA D'ISASCA FLAMINIA, rappresentati e difesi
dall'avvocato RIZZO Nunzio, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE - ISVEIMER
S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Crescenzo 62, presso
lo studio dell'avvocato GRISANTI FRANCESCO, rappresentata e difesa
dall'avvocato BALLETTI Emilio, giusta delega in atti;

- controriconcorrente -

avverso la sentenza n. 581/2006 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata
il 04/07/2006 R.G.N. 42968/98;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
08/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l'Avvocato RIZZO NUNZIO;

udito l'Avvocato FERRARI MARCO PAOLO per delega BALLETTI EMILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4.7.2006 il Tribunale di Napoli in grado di appello
ha respinto la domanda delle ricorrenti di riconoscimento del diritto
alla qualifica superiore ai fini della liquidazione del trattamento
pensionistico e dell'indennita' di buonuscita, L. n. 336 del 1970, ex
art. 2 (c.d. benefici combattentistici), ritenendo che per "qualifica
immediatamente superiore" doveva intendersi quella conferibile "in
relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista
dall'ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti
collettivi di lavoro" (L. n. 824 del 1971, art. 3), e non gia' quella
di una diversa carriera (nella specie, quella direttiva), alla quale
le lavoratrici non avrebbero potuto comunque accedere per mancanza
del richiesto titolo di studio (diploma di laurea).

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione D.N.M.

R. e D.C.M.R. affidandosi ad un unico motivo di
ricorso cui resiste con controriconcorso la Isveimer spa. La resistente
ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l'unico motivo le ricorrenti deducono violazione e falsa
applicazione della L. n. 336 del 1970, art. 2, della L. n. 824 del
1971, art. 3, art. 1362 c.c., artt. 2 e 57 del Regolamento del
personale dell'Isveimer, nonche' omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia,
formulando i seguenti quesiti di diritto: "se la L. 24 maggio 1970,
n. 336, art. 2, sull'opzione per il conseguimento della qualifica o
retribuzione immediatamente superiore, ai soli fini della indennita'
di buonuscita e della pensione, vada interpretato nel senso che la
qualifica ovvero la retribuzione superiore debba riguardare o meno la
medesima carriera di appartenenza del dipendente ovvero possa

offerire anche la carriera superiore" e "se alla stregua del Regolamento del personale, ove nell'ambito dell'unitaria categoria Amministrativi, le carriere di concetto e direttiva sono unificate, ricorra o meno la possibilita', ai fini della L. n. 336 del 1970, art. 2, del passaggio alla qualifica superiore di funzionario superiore ai soli effetti del beneficio per il pensionamento e il trattamento di quiescenza".

2.- Il motivo e' infondato.

In tema di benefici cosiddetti combattentistici, secondo la previsione della L. n. 336 del 1970, art. 2, comma 2, e della L. n. 824 del 1971, art. 3 (con portata interpretativa e integrativa di quella precedente), per qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore "si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento", mentre, con riguardo agli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, come nel caso dei dipendenti dell'Isveimer, per carriera di appartenenza "si intende quella che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi".

Questa Corte ha precisato che, essendo in questione un conferimento della qualifica superiore all'atto della cessazione del servizio e ai fini economici, e' irrilevante il sistema previsto per il conferimento della stessa (per esempio, per esame) ed anche la mancanza della prevista specifica idoneita' allo svolgimento delle mansioni proprie del nuovo inquadramento (Cass. n. 8607/92 e n. 565/94; Cass. sez. unite n. 10432/94). Nella stessa linea interpretativa, si e' osservato che, ai fini in esame, e' irrilevante anche la mancanza della specifica idoneita' richiesta dalla normativa applicabile al personale delle Ferrovie dello Stato per lo svolgimento delle mansioni della qualifica superiore, nell'ambito di una disciplina che prevede l'inquadramento del personale in cinque aree funzionali e il passaggio da una all'altra previo superamento di corsi di formazione e conseguimento di specifica abilitazione (Cass. n. 1739/3006). Più di recente, tale orientamento e' stato confermato da Cass. sez. unite n. 528/2010 e Cass. n. 1866/2010, ribadendosi che in tema di attribuzione dei benefici combattentistici il riconoscimento della qualifica immediatamente superiore a quella posseduta e' consentito a condizione che si tratti della qualifica eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro, indipendentemente dal sistema di conferimento, intendendosi per carriera di appartenenza quella che si articola nei gradi conseguibili nell'ambito dei dirigenti, dei funzionari, degli impiegati e dei subalterni.

3.- Nella specie, e' pacifico che le ricorrenti avevano raggiunto, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il grado più alto della carriera di concetto e che per accedere alla carriera direttiva (dal grado 4 in poi) era richiesto quale titolo di studio il possesso di un diploma di laurea, che le ricorrenti non avevano, con la conseguenza, esattamente rilevata dai giudici di appello, che le stesse non avrebbero potuto conseguire il beneficio della qualifica superiore, neppure ai sensi della normativa sugli ex combattenti, sia perché avevano raggiunto il grado massimo della carriera di appartenenza sia perché la disciplina stabilita dal Regolamento dell'Isveimer prevede la carriera direttiva come carriera separata da quella degli altri dipendenti, richiedendo per le promozioni dal grado 4 in poi "il possesso di un diploma di laurea previsto per l'assunzione". Ne' rileva, ai fini dell'invocata legislazione premiale, che il Regolamento dell'Isveimer consenta, per il personale

assunto prima del 1977, il passaggio per promozione al grado superiore anche a prescindere dal possesso dei requisiti minimi di studio (art. 57), poiche', agli effetti dell'applicazione dei c.d. benefici combattentistici, e' sufficiente constatare l'esistenza della distinzione del personale in gruppi e la sua esatta corrispondenza alla previsione legislativa per dedurne la sua operativita', ai fini della indicazione dei limiti entro i quali sono conseguibili i benefici in questione, con esclusione, agli stessi fini, di ogni possibilita' di passaggio da un gruppo all'altro (Cass. n. 13331/91, Cass. 702/86, Cass. 6217/84, Cass. sez. unite n. 5301/84).

4.- In conclusione, la sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici in precedenza enunciati, non e' assoggettabile alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimita'.

5.- Il ricorso va dunque rigettato con la conferma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbite in quanto sinora detto tutte le censure non espressamente esaminate.

6.- Le spese del giudizio di legittimita' seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 39,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così' deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

#DEPOSITATO IL 18/05/2011

#UDIENZA DEL 08/03/2011

#SEZIONE L

#TIPO SENTENZA S

#ANNO/NUMERO 2011/10936

#NumeroSentenza 10936

#AnnoSentenza 2011

#NRG 2007/13317